



C.C.I.A.A. di Roma in data 28.03.2006 al REA n. RM - 1127824, come da documento n. T 518417212 del 08.06.2023, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

### **P R E M E S S O**

- che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.14 del 12.04.2023 è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, il D.U.P. ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, e Variazione al Programma Biennale degli Acquisiti di Servizi e Forniture 2023-2024 -Verifica mantenimento equilibri art.193 T.U.E.L, che prevede, tra l'altro, una serie di interventi di sulle strade provinciali;

- che con nota n. CMRC-0078536 del 16.05.2023 l'Ing. Fabio De Santis, Funzionario tecnico del Servizio 2 del Dipartimento II, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Gianluca Ferrara Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II hanno trasmesso al competente Servizio 1 del Dipartimento II la documentazione per l'affidamento del *servizio di sfalcio lungo le pertinenze delle strade provinciali di competenza dell'Area 1 (Sezione 1 e 2) Viabilità Zona Nord*;-

- che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabio De Santis, ha comunicato di voler procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione del servizio suindicato, mediante affidamento diretto con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) della L.120/20 come

modificata con L.108/2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 1789 del 30.05.2023 del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Città Metropolitana", a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabio de Santis, è stata approvata la documentazione nonché le modalità di affidamento, ex art.1 comma 2 lett.a) della L.120/20 come modificata con L.108/2021, da aggiudicarsi mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs.50/16, del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, relativo al servizio di sfalcio lungo le pertinenze delle strade provinciali di competenza dell'Area 1 (Sezione 1 e 2) Viabilità Zona Nord, dell'importo di € 63.052,00 soggetto a ribasso, oltre ad € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € 65.552,00 oltre IVA;----

- che con nota del competente Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II è stata invitata a partecipare tramite procedura informatizzata sul MEPA, inserita in data 17.05.2023 numero Rdo n. 3572499, l'Operatore Economico D'ANNUNZIO LUCIANO srl con Socio Unico, con sede in Castel Nuovo Di Porto, Via Monte Soriano n. 19 - C.F.: 08938701003;-----

- che l'Operatore Economico D'ANNUNZIO LUCIANO srl con Socio Unico - C.F.: 08938701003, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente "Operatore Economico", a pena di esclusione ha inviato la propria offerta telematica tramite il Portale Gare della Città Metropolitana, entro il termine perentorio di scadenza del 23.05.2023, ed ha presentato un

ribasso sull'importo a base di gara del **4,29%** con un conseguente importo contrattuale di € **62.847,07** comprensivo di € **2.500,00** per oneri della sicurezza , oltre IVA;-----

- che, con la suindicata determinazione dirigenziale n. 1789 del 30.05.2023 l'appalto in argomento, a seguito di verifica di congruità, è stato affidato al predetto Operatore Economico;-----

- che in data 22.05.2023 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);

- che l'Operatore Economico dichiara nel suindicato Patto d'Integrità, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che, ai sensi di quanto disposto dall'art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs.50/16 trattandosi di affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs.50/16, non trova applicazione il termine dilatorio ex art.32 comma 9 del citato decreto;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Ing.Fabio De Santis, con nota

prot.n. CMRC-0121815 del 27.07.2023, ha dichiarato, ex art.32 comma 7

D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte

dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del

citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7,

l'affidamento è divenuto efficace; -

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che in data **26.06.2023** è stato sottoscritto, dal Sig. Luciano D'Annunzio

rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dell'esecuzione

nonchè Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabio De Santis, il

verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, ex art.32 commi 8 e 13 del

D.Lgs.50/16 come modificato dall'art.8, comma 1 lett.a) della L.120/20;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-

INAIL- dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n. 36646440 di

protocollo con scadenza 26.10.2023, conservato in atti;---

- che il presente atto prevede un valore complessivo non superiore ad

€ 150.000,00 per cui, ai sensi dell'art. 83, comma 3 punto e), del D.Lgs

159/2011, non è stata effettuata la verifica antimafia prevista dall'art. 84 del

medesimo Decreto Legislativo.-----

### **CIO' PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e

dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51,

punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Stefano ORLANDI, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Luciano D'ANNUNZIO accetta, l'esecuzione del *servizio di sfalcio lungo le pertinenze delle strade provinciali di competenza dell'Area 1 (Sezione 1 e 2) Viabilità Zona Nord* .-

### **Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1789 del 30.05.2023:

- a) capitolato speciale di appalto;---
- b) elenco prezzi;
- c) computo metrico;
- d) elenco strade;
- e) relazione tecnica.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)**, (**Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6**) unitamente all'offerta economica (**Allegato n.7**) costituiscono, pertanto un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della

Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli ed il D.U.V.R.I

#### **Art.4 – Importo del contratto**

L'ammontare del presente contratto è di € **62.847,07** (euro **sessantaduemilaottocentoquarantasette/07**) IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 20.886,03. La spesa complessiva, IVA compresa è stata impegnata con Determinazione n. 1789 del 30.05.2023 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

#### **Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 2026015917720 rilasciata dalla ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. - Agenzia 2026 di GALGANO S.P.A. in data 08.06.2023 per l'importo di € 2.513,88.--La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata ISE CERT srl certificato n. 3375 avente scadenza il 01.11.2023 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da SISTEMA certificato n. SISTEMA/0722/ITA-DLE2275 avente scadenza il 21.06.2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20

per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.-- In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art.6- Garanzia responsabilità civile**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la GENERALI ASSICURAZIONI - Agenzia 647 di Roma la polizza RC/T n. 282696695 rilasciata in data 24.07.2008, con quietanza di rinnovo rilasciata in data 18.07.2023.-- Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

#### **Art.7- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio



carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione dell'appalto è di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **26.06.2023**. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 15 del C.S.A.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

#### **Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

#### **Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come

modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 19 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 20 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art. 24 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 42, 43 e 44 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni: *taglio erba, noleggi, trasporti*, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-

#### **Art.14- Piano Operativo di Sicurezza**

L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

**Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

**Art.16 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme

di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

**Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

**Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art.

2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitanano n.51 del 20 aprile 2023.

#### **Art.22- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

#### **Art.23- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

#### **Art.24- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

#### **Art.25 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma

digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32

comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Luciano D'ANNUNZIO

IL DIRIGENTE: firmato Stefano ORLANDI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art.16- Inadempienze contrattuali**

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.21- Rispetto obblighi Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.25 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Luciano D'ANNUNZIO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.